

§ 14. - R.D. 13 gennaio 1931 n. 724. Ordinamento della categoria "Servizi portuali" del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 1. Sono approvate le unite norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina (1) e dal Ministro per le finanze, relative all'ordinamento e al funzionamento della categoria "servizi portuali" del Corpo reale equipaggi marittimi.

(1) Ora Ministro per la difesa.

Art. 2. Il quadro organico della categoria Servizi portuali del C.R.E.M. è stabilito come segue:

n. 210 sottoufficiali compresi i sottufficiali di porto provenienti dall'ordinamento precedente;

n. 400 sottocapi, comuni di 1^a e allievi.

n. 610.

La ripartizione per gradi sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina (1) di concerto con quello per le finanze.

(1) Ora Ministro per la difesa

Art. 3. Fino a che l'organico della categoria servizi portuali del C.R.E.M. nei riguardi dei sottocapi e comuni di 1^a classe, non sarà completo, sarà provveduto, compatibilmente con tutte le esigenze della marina militare, con marinai del C.R.E.M., nel numero ridotto corrispondente ai posti scoperti.

Art. 4. Oltre il personale di cui all'articolo precedente, continuerà dalla Regia marina ad essere fornito alle Direzioni marittime il personale delle altre categorie C.R.E.M. (marinai, fuochisti abilitati HP, fuochisti motoristi abilitati e furieri) nel numero di 320 complessivamente (1).

La loro ripartizione per gradi, categorie ed assegnazione alle Capitanerie di porto sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per le comunicazioni (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 1 del R.D. 2 maggio 1932 n. 686.

(2) Ora decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5. Fino a quando i militari della categoria Servizi portuali reclutati in base al presente decreto, non saranno in condizione di poter ottenere l'avanzamento, il Ministro per la marina (1), per coprire, in tutto o in parte, le vacanze risultanti nell'organico dei sottufficiali di tale categoria, ha facoltà di bandire concorsi, fra i pari grado di altre categorie del C.R.E.M., per l'ammissione nei gradi di secondo capo e capi di 3^a e 2^a classe dei Servizi portuali.

(1) Ora Ministro per la difesa.

Art. 6. Per il reclutamento degli allievi marinai di porto il Ministro per la marina (1) è autorizzato a provvedere con arruolamenti volontari a premio, nel numero non superiore a 100 per ogni anno, a raggiungere il numero stabilito dall'organico di cui all'art. 1.

(1) Ora Ministro per la difesa.

Art. 7. È abrogato il R.D. 20 novembre 1924 n. 2142, e sono abrogate anche tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1930, fatta eccezione per l'art. 6, che avrà effetto dal 1° settembre 1929.

Ordinamento e funzionamento della categoria marinai Servizi portuali

§ 1. Il personale della categoria "Servizi portuali" (S.P.) del Corpo Reale equipaggi marittimi, istituita dalla L. 8 luglio 1926 n. 1178, fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposto, in concorso cogli altri agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza e delle persone nei porti e nelle rade, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa.

Suo speciale compito è inoltre quello di vigilare sull'ancoraggio e l'ormeggio dei bastimenti, sull'accensione dei fuochi a terra e a bordo delle navi nei porti, sulla conservazione delle opere nei porti e delle spiagge, sulla occupazione dei moli, ponti, calate e spiagge, sull'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, merci e zavorre, sul servizio di pilotaggio e, in genere, sul servizio marittimo, sulla pesca e sul servizio di sanità marittima, in esecuzione delle disposizioni impartite dagli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. I sott'ufficiali di porto imbarcano anche in qualità di padroni e di macchinisti sulle imbarcazioni e sui rimorchiatori di dotazione degli uffici di porto e sono tenuti, in occasione di naufragi od altri sinistri marittimi, a prestare la loro opera per la salvezza delle persone e delle navi, agli ordini dell'ufficiale che dirige le operazioni di salvataggio.

§ 2. Al personale della categoria "Servizi portuali" del C.R.E.M. si applicano tutte le disposizioni vigenti per i volontari delle altre categorie del Corpo stesso riguardanti lo stato, l'avanzamento, la disciplina, il trattamento economico e quello di quiescenza, salvo il disposto dei paragrafi seguenti.

§ 3. L'avanzamento da marinaio di porto a sottocapere di porto ed i successivi avverranno con le stesse norme stabilite per gli altri volontari del C.R.E.M. senza obbligo però di compiere periodi minimi di imbarco.

§ 4. Le Commissioni di avanzamento per il personale servizi portuali saranno costituite secondo quanto è stabilito dall'ordinamento del C.R.E.M. per i militari delle altre categorie del C.R.E.M., salvo che due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di porto, sostituiranno un capitano di vascello ed un altro ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore.

§ 5. Il personale della categoria Servizi portuali del C.R.E.M., in analogia a quanto dispone l'art. 3 del R.D. n. 592 del 4 marzo 1923, sarà alla diretta dipendenza del Ministero delle comunicazioni (1) (ispettorato delle Capitanerie di porto) per quanto riguarda i servizi della marina mercantile e quelli di istituto delle Capitanerie di porto, mentre dipenderà dal Comando superiore del C.R.E.M. per quanto si riferisce alla disciplina e per ciò che riguarda le assegnazioni alle Direzioni marittime, lasciando a queste ultime la cura di distribuire il personale a ciascuna di esse assegnato fra le varie Capitanerie ed uffici dipendenti.

Il Ministero delle comunicazioni (1) (ispettorato delle capitanerie di porto) dovrà segnalare al Comando superiore del C.R.E.M. in tempo conveniente, i movimenti che si rendessero necessari.

§ 6. Il ruolo dei sottufficiali di porto istituito con il R.D. 18 agosto 1920, n. 1257, e sue successive modificazioni è soppresso.

I sottufficiali di porto, provenienti dall'ordinamento per essi finora in vigore, faranno passaggio nella categoria Servizi portuali del C.R.E.M.; però ad essi continueranno

ad essere applicate tutte le disposizioni per essi precedentemente emanate, ad eccezione di quelle relative alla Commissioni di avanzamento, per le quali si applicherà il § 4 delle presenti norme.

§ 7. Il personale della categoria Servizi portuali, oltre il trattamento economico di cui al § 2, ha diritto di partecipare, nella proporzione indicata nell'art. 3 della L. 26 gennaio 1865, n. 2134, al prodotto netto delle pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni da esso accertate.

Ad esso competono pure i diritti stabiliti dalla tariffa penale a favore degli ufficiali giudiziari per assistenza alle sedute tenute dai comandanti di porto in sede di giurisdizione penale e per le notificazioni di atti penali.

Spettano inoltre ad esso, per l'arresto dei militari disertori o dei renitenti di leva, gli stessi premi che ai carabinieri Reali.

§ 8. I militari di cui al paragrafo precedente, quando siano destinati a bordo di navi nazionali od estere, od anche di galleggianti addetti al servizio del porto per custodia o vigilanza, avranno diritto a carico della nave ad una indennità straordinaria di L. 7 per ogni 24 ore di permanenza a bordo. Se la custodia o vigilanza abbia luogo solo nelle ore del giorno, cioè dal sorgere al tramonto del sole, di L. 4 (2).

Il pagamento di questa indennità avrà luogo nei modi stabiliti dall'art. 856 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile, approvato con R.D. 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2°).

I militari stessi sono dichiarati agenti di sanità per gli effetti delle leggi e dei regolamenti di sanità marittima.

Nella esecuzione dei servizi di sorveglianza sanitaria o di operazioni di disinfezione, loro competono le indennità stabilite per gli agenti di sanità marittima.

§ 9. Alle competenze di qualsiasi specie contemplate nei precedenti paragrafi 2, 6, 7 e 8, ad eccezione delle paghe giornalieri dei sottocapi e comuni, è applicabile dal 1 dicembre 1930, la riduzione del 12% stabilita dal R.D.L. 20 novembre 1930 n. 1491.

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Comma implicitamente sostituito dalla L. 9 maggio 1950 n. 391.

§ 15. - R.D. 6 febbraio 1933 n. 391. Regolamento per i servizi di cassa e di contabilità delle Capitanerie di porto (1).

(1) Si omettono gli allegati

Art. 1. Ciascuna Capitaneria di porto è provveduta di una cassaforte per la custodia del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore.

La cassaforte è munita di due serrature a congegni differenti: le chiavi ed i relativi duplicati sono tenuti una dal comandante del porto e l'altra dall'ufficiale destinato al servizio di cassa.

Spetta al comandante di prendere le misure necessarie per la sicurezza della cassa, essendo personalmente responsabile di ogni evento imputabile a negligenza o a difetto di previdenza.

Art. 2. In cassa non devono essere tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessità dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.

Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti

da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o, qualora ciò non sia conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.

Il conto corrente è intestato alla Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno luogo con quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale corresponsabile, ove esista.

Gli interessi realizzati sulle somme verste in conto corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio di esso conto, sono versati annualmente in Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.

Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o depositi, non possono essere convertite in valuta nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi diritto o disposizioni ministeriali.

Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza presumibilmente non breve, le predette somme sono versate in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli istituti bancari di cui al comma primo.

Art. 3. Per i piccoli pagamenti e per quelli di carattere urgente, nei limiti delle disponibilità sui rispettivi capitoli di bilancio, il comandante del porto può anticipare all'ufficiale incaricato del servizio di cassa, una somma complessiva non superiore a lire duemila (1), conservando in cassa, come denaro contante, la relativa quietanza.

I documenti giustificativi dei suddetti pagamenti sono presentati al comandante nei termini periodici da lui stabiliti ai fini della tempestiva registrazione in contabilità, ovvero quando si renda necessario il reintegro dell'anticipazione. In ogni caso l'anticipazione deve essere regolata alla fine dell'esercizio finanziario, mediante la restituzione dell'eventuale avanzo.

Riconosciuta la regolarità delle spese pagate dall'ufficiale incaricato, il comandante provvede al reintegro dell'anticipazione; il quale viene registrato nel libro di cassa, di cui all'art. 6, con la data del giorno in cui è stato eseguito e con riferimento, per ciascuna partita, al rispettivo titolo di pagamento.

(1) Limite elevato di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953 n. 936.

Art. 4. Alle Capitanerie e agli Uffici di porto a favore dei quali non sono concesse dal Ministero aperture di credito, i fondi per i pagamenti delle spese di bilancio vengono anticipati dalle altre Capitanerie, nei limiti delle esigenze dei singoli servizi, in conformità delle relative disposizioni ministeriali.

Le Capitanerie che hanno somministrato i fondi anzidetti conservano in cassa, come denaro contante, le quietanze delle anticipazioni fatte.

Per la giustificazione delle spese pagate, il reintegro delle anticipazioni, e le relative registrazioni in contabilità, si applicano le norme dell'art. 3, commi secondo e terzo.

Art. 5. È vietato ai responsabili di cassa di ricevere in custodia danaro, oggetti e valori di proprietà privata, o comunque non attinenti al servizio.